Allegato 1)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ DI TREVISO

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Durata in carica e cessazione dalla carica anticipata
Art. 3 - Composizione e requisiti
Art. 4 - Luogo delle riunioni
Art. 5 - Funzioni di coordinamento e di segreteria
TITOLO II - PROCEDIMENTO E SISTEMA ELETTORALE
Art. 6 - Elettorato attivo
Art. 7 - Candidature
Art. 8 - Attribuzione di seggi
Art. 9 - Fissazione del giorno delle elezioni e Prima seduta consiliare
Art. 10 - Campagna elettorale e costituzione dei seggi
Art. 11 - Votazioni
Art. 12 - Modalità di espressione del voto
Art. 13 - Proclamazione degli eletti
TITOLO III - COMPITI E FUNZIONAMENTO
Art. 14 - Compiti e risorse
Art. 15 - Funzionamento
Art. 16 - Decisioni
TITOLO IV - IL SINDACO
Art. 17 - Elezione
Art. 18 - Prerogative e funzioni
TITOLO V - NORME FINALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI
Art. 19 - Rinvio
Art. 20 - Revisione del Regolamento
Art. 21 - Uso del maschile

***

PREMESSE

L'art. 12 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 176/91 prevede "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo/a capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo/a essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è un organismo per la promozione e la realizzazione della partecipazione civica dei ragazzi e delle ragazze, nato per volontà dell'amministrazione Comunale di Treviso e risponde alle seguenti finalità:

- acquisire una maggiore conoscenza delle istituzioni, del loro funzionamento e dei meccanismi della rappresentanza;
- educare alla partecipazione democratica;
- apprendere come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive favorendo l'espressione del punto di vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita, l'assetto del territorio e della città;

- conoscere l'importanza del bene comune e salvaguardare il patrimonio collettivo;
- elaborare proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale e, su richiesta, esprimere parere non vincolante sulle materie individuate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Durata in carica e cessazione dalla carica anticipata
Il Consiglio resta in carica 2 anni scolastici. Per cause e in situazioni eccezionali e imprevedibili, il mandato del Consiglio Comunale dei Ragazzi è prorogabile per un periodo non superiore a un ulteriore anno scolastico, con adozione di apposito atto deliberativo della Giunta comunale.
Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito da chi è risultato primo dei non eletti.
Sarà possibile dimettersi dal proprio incarico previa comunicazione, con efficacia immediata.
In caso di dimissioni, rinuncia o di cessazione dalla carica per trasferimento ad altra scuola, si procederà con la sostituzione dei Consiglieri con i candidati non eletti che hanno riportato più voti all'interno della stessa scuola.

Art. 3 - Composizione e requisiti
Ciascun plesso di scuola secondaria di primo grado – statale e paritaria - è presente nel Consiglio Comunale dei Ragazzi con propri rappresentanti eletti con le modalità di cui agli articoli successivi.
Il Consiglio è composto da 24 (ventiquattro) Consiglieri e al suo interno vengono eletti Sindaco e Vicesindaco, in conformità con quanto stabilito dal Titolo IV, riportato più avanti.

Art. 4 - Luogo delle riunioni
La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi è fissata per le sedute ufficiali, che dovranno essere pubbliche, presso Palazzo dei Trecento.
Per i lavori preparatori alle sedute ufficiali, utili a discutere e individuare gli argomenti da sottoporre al dibattito del CCR, viene messa a disposizione la sede del Progetto Giovani sita in Viale Cairoli n. 153.
In casi eccezionali e motivati, i lavori preparatori potranno essere svolti tramite piattaforme online in videoconferenza.

Art. 5 - Funzioni di coordinamento e di segreteria
All'inizio di ogni mandato i Dirigenti scolastici comunicano all'Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e Pubblica Istruzione il nominativo dell'insegnante referente. Sarà cura del menzionato Assessorato convocare per la prima volta, costituendola, l'Assemblea degli insegnanti referenti.
Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'insegnante referente dell'Istituto scolastico che, all'inizio del mandato, viene individuato come Capofila del CCR dall'assemblea degli insegnanti referenti di ciascun Istituto partecipante.
All'Istituto Capofila verrà riconosciuto un contributo economico per l'attività di coordinamento.
Le funzioni di Segretario del CCR sono svolte da un dipendente dell'ufficio scolastico del Comune di Treviso.

TITOLO II - PROCEDIMENTO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 6 - Elettorato attivo
Il diritto di voto spetta a tutti gli alunni iscritti alle scuole secondarie di I grado presenti nel territorio comunale.

Art. 7 - Candidature e campagna elettorale
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado, limitatamente alle classi 1ª e 2ª.
La candidatura a Consigliere avviene previa acquisizione dell'autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Quest'ultimo dovrà anche contestualmente sottoscrivere una liberatoria per permettere la diffusione delle immagini e dei video ritraenti il minore nelle principali occasioni, come cerimonie e manifestazioni.
Ogni Istituto scolastico accerterà la validità delle candidature che dovranno essere presentate all'insegnante referente entro il giorno precedente l'inizio della campagna elettorale e che saranno immediatamente rese note mediante affissione alla bacheca dell'Istituto stesso e comunicate al Comune.
Il Dirigente scolastico forma e pubblicizza, per ogni plesso, la lista unica dei candidati, con l'indicazione di nome, cognome e classe di appartenenza, formata al massimo da 35 (trentacinque) nominativi.

Nella formazione della lista di candidati dovrà essere garantita il più possibile la parità di genere.

Art. 8 - Attribuzione di seggi
Saranno eletti a Consigliere i ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni scuola, secondo la seguente ripartizione:
- ogni scuola statale elegge 4 rappresentanti (garantendo un'adeguata rappresentanza alle eventuali sedi succursali);
- ogni scuola paritaria elegge 2 rappresentanti.

Art. 9 - Fissazione del giorno delle elezioni
La data delle elezioni è resa nota dal Dirigente Scolastico con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo mediante affissione di apposito manifesto in tutte le scuole interessate ed è fissata entro il mese di novembre.

Art. 10 - Campagna elettorale e costituzione dei seggi
Dal giorno successivo all'esposizione delle liste inizia la campagna elettorale che sarà svolta dagli studenti nelle forme che, d'intesa col corpo insegnanti, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.). La campagna elettorale termina il giorno precedente la giornata del voto.
Presso ogni Istituto o Plesso viene costituito un seggio elettorale, organizzato autonomamente dalla scuola medesima e composto principalmente da studenti.

Art. 11 - Votazioni
Le votazioni si svolgono nell'arco dell'orario scolastico; ogni Istituto o Plesso si organizzerà secondo le proprie esigenze dandone la dovuta e tempestiva pubblicità.
Lo spoglio delle schede inizierà alla fine della votazione e terminerà nella giornata stessa.
Al termine delle operazioni tutto il materiale sarà depositato presso la segreteria della scuola.
Le schede di votazione e il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune.
Al Comune verranno trasmessi gli elenchi dei candidati votati, con i relativi punteggi.

Art. 12 - Modalità di espressione del voto
Nella scheda si troverà prestampato l'elenco dei candidati, accanto ai quali si troverà apposito spazio per apporre una crocetta atta a esprimere la preferenza dell'elettore.
Vi sarà la possibilità, per ogni elettore, di esprimere una doppia preferenza, a condizione di rispettare la parità di genere.
Le schede contenenti qualsiasi dicitura, indicazioni di altra natura o espressioni non pertinenti, nonché più nominativi di candidati saranno considerate nulle.
Dovrà essere, in ogni caso, garantita la piena segretezza del voto.

Art. 13 - Proclamazione degli eletti
Ogni Istituto proclamerà eletti Consiglieri Comunali dei Ragazzi i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
L'attribuzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 8.
A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani per età anagrafica.
La composizione definitiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi verrà formalizzata con l'adozione di una deliberazione di Giunta.

TITOLO III - COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 14 - Compiti e risorse
Il Consiglio prende decisioni e delibera ispirandosi ai principi e alle linee guida espresse nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'infanzia.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta i giovani delle scuole secondarie di primo grado della Città di Treviso e ha funzioni propositive e consultive sulle seguenti tematiche:
a) pubblica istruzione e servizi scolastici;
b) cultura, sport e tempo libero;
c) educazione alla legalità e a un uso consapevole del digitale;
d) sicurezza stradale e circolazione;

e) politiche ambientali.
Il CCR viene sentito dal Sindaco della Città di Treviso (o suo delegato) sulle proposte di concessione dell'onorificenza "Orizzonte Giovane", pervenute a norma dell'art. 8 del Regolamento per la Concessione delle Civiche Benemerenze.

Art. 15 - Funzionamento
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, almeno due volte per anno scolastico, in seduta pubblica ed è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. La prima seduta è convocata dal Sindaco della Città di Treviso (o suo delegato).
Le decisioni assunte sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; il sistema di votazione è palese per alzata di mano, ad eccezione di quella relativa alla elezione del Sindaco che si tiene in forma segreta.
Nel caso di parità in una qualsiasi votazione, il voto del Sindaco del CCR sarà considerato determinante.
Il Sindaco, nella sua funzione di presidente, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e procede poi alla sua convocazione, anche su iniziativa di almeno 10 (dieci) Consiglieri i quali indicheranno gli argomenti da trattare.
Il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, regola la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisioni e coordina in genere i lavori del Consiglio.

Art. 16 - Decisioni
Le decisioni adottate dal Consiglio vanno comunicate per conoscenza all'Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e Pubblica Istruzione, che ne farà oggetto di informazione agli Assessori interessati per le valutazioni ed i possibili indirizzi interni all'assessorato stesso.
Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si sostanziano in proposte, raccomandazioni e suggerimenti, che sono verbalizzati e sottoposti all'Amministrazione, la quale formulerà, entro 60 (sessanta) giorni, risposta scritta circa la proposta o l'istanza espressa, e illustrerà le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

TITOLO IV - IL SINDACO

Art. 17 - Elezione
Il Sindaco dei Ragazzi è eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nel corso della prima seduta dopo le consultazioni elettorali nel suo seno sulla base di candidature volontarie o proposte da uno o più consiglieri comunali dei ragazzi.
Sarà eletto Sindaco il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Sarà eletto Vicesindaco il Consigliere che avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.
In caso di parità, avrà sempre diritto di precedenza il più giovane.

Art. 18 - Prerogative e funzioni
Il Sindaco rappresenta il Consiglio e la Comunità dei ragazzi di tutte le scuole secondarie di I grado del territorio comunale.
Il Sindaco del CCR (o suo delegato) almeno una volta all'anno parteciperà al Tavolo per la famiglia ed i minori.
Può intervenire nelle cerimonie e nelle manifestazioni che interessano i giovani e il suo contrassegno è costituito da una fascia tricolore.
Sarà invitato a partecipare alle cerimonie del 7 aprile, del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre.
Il Sindaco dà impulso alla attività del Consiglio e assicura l'applicazione delle decisioni. Per l'esercizio di tali compiti può avvalersi della collaborazione di altri Consiglieri specificatamente incaricati o dell'Ufficio Politiche Giovanili.

TITOLO V - NORME FINALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si seguiranno criteri logici condivisi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il Sindaco e il CCR possono disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

Art. 20 - Revisione del Regolamento
È espressamente disposto che il presente Regolamento possa essere oggetto di revisione su impulso del Consiglio Comunale di Treviso (TV) o quando ne faccia richiesta il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 21 - Uso del maschile
L'uso della terminologia al maschile nel presente Regolamento è esclusivamente funzionale alla più agevole lettura del testo, fermo restando il già sottolineato rispetto delle pari opportunità.